

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(I.MU.)

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – I.MU. di cui all'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, e dalle norme tutte in esso richiamate.

2. Con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art.14, comma 6, del D.Lgs 23/2011.

Articolo 2

Presupposto dell'imposta

1. L'Imposta Municipale Propria ha per presupposto il possesso giuridicamente qualificato di immobili ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, restano ferme le definizioni di cui all'art. 2 del D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dal comma 1, lettera b), secondo periodo dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.

Articolo 3

Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'Imposta Municipale Propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Articolo 4

Soggetti attivi

1. I soggetti attivi dell'I.MU. sono lo Stato e il Comune.
2. Allo Stato è riservata la quota d'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota base pari allo 0,76 per cento alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale. Le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune lasciano comunque invariata la quota di imposta riservata per legge allo Stato.
3. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune. L'individuazione dei soggetti passivi e degli immobili rientra nell'attività di accertamento riservata al Comune che per lo scopo si avvale anche della banca dati catastale, ed ogni eventuale ulteriore maggiore somma a titolo d'imposta, sanzioni e interessi derivante dall'azione di accertamento è di spettanza comunale.

Articolo 5

Oggetto dell'imposta

1. Le tipologie di immobili oggetto dell'imposta sono: fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quell'area che, per espressa dichiarazione del soggetto passivo dell'imposta esposta nella denuncia iniziale, o nella denuncia annuale di variazione, e a prescindere dalla previsione della sua edificabilità contenuta negli strumenti urbanistici comunali ne costituisce pertinenza essendo la sua destinazione

effettiva, concreta e durevole al servizio ed ornamento dell'unità immobiliare. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedenti, dalla data in cui è comunque utilizzato. Ai fini della decorrenza del tributo, l'iscrizione dell'unità immobiliare nel catasto edilizio costituisce di per sé presupposto sufficiente perché l'unità stessa sia considerata "fabbricato".

3. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

4. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile.

Articolo 6

Base imponibile e sue riduzioni

1. La base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1,3,5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dell'art.13 del D.L. 201/2011.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, compresi quelli rurali e quelli di interesse storico e artistico, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: a) **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b) **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie C/3, C/4 e C/5; c) **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; d) **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; e) **60** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a **65 a decorrere dal 1 gennaio 2013**; e) **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i fabbricati del gruppo D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è determinata secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 504/1992.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento: a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che presentano un notevole degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) non superabile con interventi di manutenzione. Il ripristino di questi fabbricati è soggetto ad interventi di recupero (art.3, comma 1, lett. c),d),f) del d.P.R. 06.06.2001, n. 380).

4. Sono considerate aree fabbricabili: - le aree edificabili in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi; - le aree edificabili secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione; le aree edificabili per interventi edilizi di cui alle lettere c), d), f) dell'art. 3, comma 1, del d.P.R. 06.06.2001, n. 380; - le aree edificabili conseguenti alla realizzazione di edifici abusivi, per tutto il periodo intercorrente dall'inizio, anche presunto, di inizio dei lavori fino alla data di ultimazione dei lavori o dell'uso se antecedente; - le aree agricole sulle quali è in corso la realizzazione di un nuovo fabbricato o in corso di ristrutturazione, anche se possedute da coltivatori diretti regolarmente iscritti agli elenchi previdenziali, ciò in quanto durante la realizzazione del manufatto l'area non può essere utilizzata per l'attività di coltivazione agricola; - le aree riconducibili alla costruzione e ristrutturazione di fabbricati esenti (categoria E/3).

5. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di unità collabenti o aree soggette ad utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricato, alla ristrutturazione e interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettera c), d) ed f), del d.P.R. 06.06.2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2 del D.Lgs. 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

6. Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata considerando il valore ottenuto moltiplicando l'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 5, comma 51, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un coefficiente pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

Articolo 7 **L'Aliquota dell'imposta**

1. L'aliquota ordinaria dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. Il Comune con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, può: - modificare, in aumento o in diminuzione l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

2. Per l'abitazione principale e per le relative pertinenze l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento. Il Comune può modificare, in aumento o in diminuzione la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

Articolo 8 **Riduzioni di imposta**

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni di imposta:

- a) del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti €6.000 e fino a € 15.500;
- b) del 50% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente €15.500 e fino a €25.500;
- c) del 25% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente €25.500 e fino a €32.000.

Articolo 9 **L'Abitazione principale e sue pertinenze**

1. Per abitazione principale si intende:

a. l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

b. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7**, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Articolo 10 **Immobili considerati direttamente adibiti ad abitazione principale**

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale: a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o

sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

2. L'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione ed è ovviamente richiesta la abituale dimora e residenza anagrafica del coniuge assegnatario e del suo nuovo nucleo familiare.

Articolo 11

La detrazione applicabili all'abitazione principale e alle relative pertinenze

1. Dall'imposta dovuta dal soggetto passivo per l'abitazione principale e le relative pertinenze, si detraggono €200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Articolo 12

Immobili non assimilati all'abitazione principale ai quali si applica la detrazione

1. La detrazione per l'abitazione principale prevista dall'articolo 11 si applica anche: - alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; - agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.

Articolo 13

La maggiorazione della detrazione per i figli a carico

1. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione riservata all'abitazione principale di cui all'articolo 10 è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro.

Articolo 14

Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/02/1994, n.133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

f) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810 e successive modificazioni;

g) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984; è fatta salva diversa individuazione ai sensi dell'art. 4, comma 5 bis del D.L. 02.03.2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26.04.2012, n. 44;

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che impongono la dichiarazione in catasto. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013. Nel caso in cui non sia possibile procedere come prima indicato, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 15 Periodicità del tributo

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Articolo 16 Versamenti e rimborsi

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

2. La quota di imposta è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell'imposta dovuta sugli immobili inclusi nella procedura per l'intera durata della medesima, entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

4. I versamenti devono essere effettuati esclusivamente mediante l'utilizzo del Modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 09.07.1997, n. 241 e con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili.

5. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6. L'imposta di norma è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Ciascun contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso.

7. Il versamento del tributo complessivo, comprensivo della quota di riserva dello Stato, riferito a ciascun periodo d'imposta non è dovuto qualora l'importo dello stesso sia inferiore a euro 5. Ai sensi del presente comma l'importo minimo al di sotto del quale non è dovuto il versamento, si riferisce all'importo complessivo del tributo e non alle singole quote di tributo di spettanza di ciascun possessore in caso di più contitolari.

8. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Non si può dare corso a rimborsi per importi inferiori a euro 5.

9. Per l'anno 2012: a) il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria e' effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata; b) l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima; c) l'imposta dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale è versata con la prima rata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata e' versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali iscritti nel catasto terreni, di cui all'art. 13, comma 14-ter, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 22.12.2011, n. 214, e' effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre.

Articolo 17 Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con decreto di cui all'art. 9, comma 6, del D. L.vo 14 marzo 2011, n.23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la denuncia deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

2. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.

Articolo 18 Ravvedimento

1. Il contribuente può regolarizzare spontaneamente le violazioni (omesso o insufficiente pagamento, omessa presentazione dichiarazione) connesse al pagamento del tributo mediante il ravvedimento operoso, purché: a) la violazione non sia già stata constatata e notificata al contribuente; b) non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche; c) non siano iniziate altre attività di accertamento formalmente comunicate all'autore.

2. Il contribuente può usufruire del ravvedimento con le seguenti modalità: a) con "ravvedimento breve" per regolarizzare omesso o insufficiente pagamento di imposte, pagando l'imposta dovuta nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione, gli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito, la sanzione in misura ridotta pari a 1/10 del minimo; b) con "ravvedimento lungo", se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; in questo caso occorre pagare nel termine indicato l'imposta dovuta, gli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito, la sanzione in misura ridotta pari a 1/8 del minimo; c)

ravvedimento per omessa presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni e pagando la sanzione ridotta pari a 1/10 del minimo.

Articolo 19 Accertamento

1. L'Ente procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento l'Ente può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

Articolo 20 Sanzioni ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 51 euro.

2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da 51 euro a 258 euro. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Con riferimento ai casi contemplati nei precedenti commi 1 e 2 è ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative al tributo, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. La misura annua degli interessi è determinata in tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.

Articolo 21 Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

3. L'eventuale aggio e le spese della procedura sono a carico del debitore come stabilito dall'art.17 del D. Lgs 112/99 e s.m.i. e successivi decreti attuativi.

Articolo 22

Contenzioso

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni, intendendosi sostituito all'ufficio tributario il comune nei cui confronti il ricorso è proposto.

Articolo 23

Informazione del contribuente

1. Ai sensi dell'art.5 della legge 212/2000, l'Amministrazione Comunale:

- a. assume idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria;
- b. porta a conoscenza dei contribuenti, attraverso la pubblicazione nel sito web istituzionale, in maniera completa e tempestiva ogni atto generale e regolamentare, circolari e avvisi riferiti alla materia tributaria, alla organizzazione, alle funzioni e ai procedimenti di competenza dell'Ufficio tributi ed altre entrate.

Articolo 24

Conoscenza degli atti e semplificazione

1. Ai sensi dell'art.6 della legge 212/2000 l'amministrazione comunale deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.

2. L'amministrazione comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

3. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

4. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di risultanze scaturite da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione Comunale inviterà il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Articolo 25

Chiarezza e motivazione degli atti

1. Ai sensi dell'art.7 della legge n.212/2000, gli atti emessi dall'amministrazione comunale devono essere motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.

Articolo 26

Tutela dell'integrità patrimoniale

1. Ai sensi dell'art 8, della legge 212/2000, l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione. Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.

2. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.

Articolo 27

Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. A norma dell'art.10 della legge 212/2000, i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede;

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

Articolo 28

Interpello del contribuente

1. Ai sensi dell'art.11 della legge n. 212/2000, ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria, che risponde entro centoventi giorni dalla ricezione, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1.

3. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione può rispondere collettivamente, attraverso una circolare che verrà portata a conoscenza della collettività con forme appropriate (manifesti affissi all'albo pretorio e negli spazi delle affissioni pubbliche).

Articolo 29

Disposizioni finali

1. E' abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.